



COMUNE DI SCANSANO
Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 36 DEL 12/07/2012

ORIGINALE

**OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.
APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di luglio alle ore 10.00 presso la sala delle adunanze del Palazzo Comunale,
in seduta Pubblica -Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

N° Ord	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Cavezzini Sabrina	X	
2	Sedicini Leonardo	X	
3	Mazzuoli Gianluca	X	
4	Galizzi Margherita Maria Delfina		X
5	Bugelli Roberto	X	
6	Corbelli Gianluca	X	
7	Rocchi Massimiliano	X	
8	Magrini Giuliano	X	
9	Soldatini Lamberto	X	
10	Tenucci Francesco	X	
11	Comandi Federico	X	
12	Terenzi Florio	X	
13	Teglielli Rossano	X	
TOTALE		12	1

Assume la presidenza, nella sua qualità di Sindaco, la sig.ra Cavezzini Sabrina

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Di Sibio

Gli scrutatori nominati sono: Rocchi, Sedicini, Comandi

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il sindaco riferisce che come già anticipato nella relazione introduttiva questa amministrazione ha deciso di adottare numerose differenziazioni sulle aliquote. Per la prima casa si propone di mantenere l'aliquote basse con le detrazioni di €200 + €50 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni. Si propone altresì:

- lo 0,76% per gli immobili ad uso commerciale ove si svolge un'attività commerciale o artigianale
- lo 0,46% per le seconde case locate a canone agevolato e concesse in comodato gratuito ai parenti
- lo 0,76% per le seconde case locate a prezzo di libero mercato
- lo 0,9% per le seconde case sfitte.

Si considerano adibite ad abitazioni principali gli immobili in proprietà o usufrutto ad anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari all'estero sempre che l'abitazione non risulti locata ed infine per le unità immobiliari possedute dai cittadini residenti all'estero in proprietà o in usufrutto si considerano direttamente adibite ad abitazione principale. La motivazione che sorregge questa proposta è quella di favorire lavori di locazione agevolati anche nella nostra realtà nonché di favorire quelle che sono le attività artigianali e commerciali. Ricorda ancora talune decisioni adottate in materia di IMU dai comuni limitrofi, ben più pesanti.

Terenzi chiede come mai questa deliberazione si fa solo oggi

Il dott. Casciani riferisce che la 1^a rata di Giugno si pagava comunque, con tariffa stabilita per legge e che si è venuti a conoscenza delle stime del Ministero solo a Maggio, aggiungendo ancora ulteriori spiegazioni tecniche.

Il Cons. Tenucci evidenzia che sarebbe favorevole alla proposta se la stessa fosse emendata con la previsione dell'approvazione del minimo previsto per legge e pari allo 0,46% per tutte le nuove attività economiche che avranno vita nel comune per i prossimi anni e della applicazione di aliquote sempre al minimo di legge per tutte quelle già esistenti che abbiano delle difficoltà oggettive, che siano in sofferenza, usando ad esempio quale parametro il mancato raggiungimento dello studio di settore

Il sindaco si rivolge al responsabile del Servizio Finanziario dott. Casciani per avere delucidazioni in merito alla fattibilità della proposta.

Il dott. Casciani riferisce che trattandosi di imposte quanto proposti dal cons.

Tenucci potrebbe essere possibile ma si riserva di affrontare la questione con la dovuta attenzione aggiungendo che, comunque, l'amministrazione ha la possibilità di variare l'aliquota entro il 30 Settembre e che al di là della fattibilità giuridica è necessario procedere ad una stima oculata per verificare quanto incida l'operazione in termini economici, nonché verificare i problemi che scaturirebbero a livello operativo e di controllo.

Il sindaco precisa che il bilancio è costruito sulla base di queste aliquote e del relativo gettito stimato e che il dott. Casciani potrà successivamente aggiornarci su quello che è stato l'introito del gettito della 1^a rata ed anche in funzione di questo, unitamente ad un accertamento di legittimità, si potrà ridiscutere l'argomento a

COMUNE DI SCANSANO

Settembre; oggi si chiede che la proposta di deliberazione venga approvata per come presentata.

Il Cons.Soldatini evidenzia come ci sia sforzati di stare al minimo possibile sia per le prime case che per quelle situazioni meritevoli di apprezzamenti, quali gli affitti agevolati, proponendo l'approvazione di questa proposta con l'impegno di fare un'ulteriore riflessione in merito all'argomento.

Il sindaco in conclusione propone di mettere in votazione l'originaria proposta di deliberazione con riserva, anche per quanto sarà riferito dal competente ufficio in merito alla legittimità ed al rispetto delle previsioni di bilancio, di proporre un'eventuale modifica a Settembre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Dato atto che all'inizio della seduta sono stati nominati gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: Rocchi, Sedicini, Comandi;
- Preso atto degli interventi sopra riportati;
- Vista la proposta di deliberazione allegata;
- Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Con la seguente votazione, resa ai sensi di legge:

a favore N. 9, astenuti : N.1(Teglielli) contrari: N.2 (Tenucci e Comandi)

DELIBERA

- Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra, che in questa sede si intende integralmente riportata;

Quindi,

con separata votazione (a favore N. 9, astenuti : N.1 Teglielli contrari: N.2 Tenucci e Comandi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI**

OGGETTO: Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3-DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.";

COMUNE DI SCANSANO

VISTO il decreto del 21 dicembre 2011, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il predetto termine;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

DATO ATTO CHE:

1. presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
2. a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Scansano in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
3. a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Scansano;
4. soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun Comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
6. è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
7. a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale subiranno una riduzione dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subirà un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare in aumento una parte delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 36 del 12/07/2012

COMUNE DI SCANSANO

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,

1. Di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:
 - a) nel caso di immobili locati, limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,76%;
 - b) limitatamente ai fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) nei quali viene svolta un'attività commerciale e C/3 nei quali viene svolta un'attività artigianale, nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,76%;
 - c) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e le relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nel limite di un immobile per ciascuna categoria, concessi in locazione a residenti a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi provinciali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, con contratto di locazione stipulato ai sensi della L. 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, diminuita dello 0,3%, pari ad oggi allo 0,46%;
 - d) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e le relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nel limite di un immobile per ciascuna categoria, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il quarto grado di parentela, che abbiano la residenza nelle suddette abitazioni, nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, diminuita dello 0,3%, pari ad oggi allo 0,46%;
 - e) per i fabbricati di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi del comma 9, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, nella misura fissata per l'abitazione principale dal comma 7, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,4%;
 - f) per tutti gli altri immobili non specificati nei punti precedenti o successivi nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, incrementata dello 0,14%, pari ad oggi allo 0,9%;
 - g) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura fissata dal comma 7, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,4%;
 - h) l'importo della detrazione per l'abitazione principale è fissato in euro 200,00 come stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, oltre euro 50,00 per ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di euro 400,00;
2. Di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 ed i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Scansano, in base alle normative attualmente vigenti, sono esenti da IMU;
3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

COMUNE DI SCANSANO

4. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
5. Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2012;
6. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.
Approvazione.**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta

Addì 05/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta

Addì 05/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. SIMONE CASCIANI

COMUNE DI SCANSANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cavezzini Avv. Sabrina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Sibio Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Deliberazione immediatamente eseguibile
 - Deliberazione resa esecutiva per decorrenza dei termini il _____
-
-

Scansano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993